

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 282/67/CEE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1967

relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1),

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Considerando che i prezzi d'intervento sono stati fissati per una qualità tipo determinata e che per i semi offerti non corrispondenti a tale qualità tipo deve essere prevista un'applicazione di migliorazioni e di diminuzioni ;

Considerando che, prima di essere commercializzati, i semi devono essere sottoposti ad un processo di essiccazione e di mondatura che li riconduca ad un tenore di umidità e di impurità determinato ; che conviene quindi escludere dall'intervento i semi che non abbiano subito tale trattamento ; che, per semplificare la gestione normale del-

l'intervento e permettere in particolare la costituzione di partite omogenee dei semi offerti all'intervento, è opportuno fissare una quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta ;

Considerando che l'applicazione del regime d'intervento esige che l'assunzione in carico da parte degli organismi d'intervento si effettui in condizioni che tengano conto della regionalizzazione dei prezzi prevista dal regolamento n. 167/67/CEE del Consiglio relativo ai centri d'intervento nel settore dei semi oleosi e ai prezzi d'intervento derivati, applicabili a detti centri (3) ; che a tal fine, il prezzo da pagare al venditore dev'essere il prezzo d'intervento valido per un determinato centro d'intervento, eventualmente adattato in funzione delle spese di trasporto ;

Considerando che l'applicazione del regime d'intervento deve sottostare a norme il più possibile semplici ed efficaci ; che è pertanto opportuno prevedere che i semi debbono essere offerti in vendita all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trovano, e limitare il numero dei centri di commercializzazione per i quali può essere fatta un'offerta in partenza da una località determinata ;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

#### *Articolo 1*

A decorrere dal 13 luglio 1967 per i semi di colza e di ravizzone, e dal 1° ottobre 1967 per i semi di

(1) In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2590/67.

girasole, l'intervento previsto all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE si effettua conformemente alle disposizioni seguenti.

#### Articolo 2

Ciascun detentore di partite omogenee di almeno 50 tonnellate sia di semi di colza e di ravizzone, sia di semi di girasole raccolti nella Comunità può offrire tali semi all'organismo d'intervento. Tuttavia per la campagna di commercializzazione 1967/1968, il Belgio, l'Italia ed il Lussemburgo possono ammettere partite il cui minimo è 10 tonnellate.

#### Articolo 3

1. Per essere ammessi all'intervento, i semi oleosi devono essere sani, leali e mercantili.

2. L'intervento è limitato :

— ai semi di colza e di ravizzone con un massimo del 2 % di impurità e del 10 % di umidità ;

— ai semi di girasole con un massimo del 2 % di impurità, del 10 % di umidità e il cui olio abbia un tenore massimo di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 5 grammi per 100 grammi.

#### Articolo 4

1. Il prelievo dei campioni dei semi oleosi e la determinazione del tenore di impurità e di umidità vengono effettuati in base ad un metodo unico per tutti gli Stati membri.

Tuttavia, finché tale metodo non sarà stato stabilito, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere un metodo e ne informano la Commissione.

2. La determinazione del tenore in olio si effettua secondo il metodo definito nell'allegato II. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare anche il metodo di determinazione del tenore in olio per i semi oleosi secondo la raccomandazione n. 900 dell'I.S.O. utilizzando un microfrantoio. In tal caso, la quantità di olio rilevata nei semi viene diminuita, per l'applicazione delle maggiorazioni e delle diminuzioni, di 400 grammi per 100 kg di semi.

#### Articolo 5

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di una domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trovano i semi.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo al più presto, con le necessarie precisazioni circa le condizioni di assunzione in carico dei semi.

#### Articolo 6

1. All'atto dell'offerta, il detentore di semi specifica all'organismo d'intervento il luogo nel quale si trovano i semi e il centro d'intervento per il quale è fatta l'offerta.

Il detentore sceglie tale centro fra i tre centri d'intervento verso i quali i semi offerti possono essere avviati con minore spesa.

2. L'organismo d'intervento decide circa il luogo di assunzione in carico dei semi.

Se il luogo di assunzione in carico dei semi non è il centro designato dal venditore, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'intervento valido per il centro designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più convenienti dal luogo nel quale i semi si trovano al momento dell'offerta fino a tale centro d'intervento, e aumentato eventualmente delle spese di trasporto più convenienti dal luogo nel quale i semi si trovano al momento dell'offerta fino al luogo nel quale vengono assunti in carico.

3. Le spese di trasporto vengono determinate dall'organismo d'intervento.

#### Articolo 7

Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo valido nel giorno della consegna stabilito conformemente all'articolo 6 per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e diminuzioni di cui all'allegato I.

#### Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'organismo d'intervento incaricato dell'acquisto dei semi offerti all'intervento.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, nella prima quindicina di ciascun trimestre, in merito alle quantità di semi acquistati dai rispettivi organismi d'intervento nel trimestre precedente.

Inoltre, se vengono offerte notevoli quantità, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione dette quantità.

*Articolo 9*

Gli Stati membri si assistono reciprocamente per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**

---

ALLEGATO I

**I. Semi di colza e di ravizzone**

1. *Tenore di olio*

Maggiorazione o diminuzione di 0,019 unità di conto per ogni 0,100 kg di olio al di sotto o al di sopra di 42 kg contenuti in 100 kg di semi

2. *Tenore di umidità*

Maggiorazione di 0,007 unità di conto per ogni 0,100 kg di umidità al di sotto di 10 kg contenuti in 100 kg di semi

3. *Tenore di impurità*

Maggiorazione di 0,007 unità di conto per ogni 0,100 kg di impurità al di sotto di 2 kg contenuti in 100 kg di semi.

**II. Semi di girasole**

1. *Tenore di olio*

Maggiorazione o diminuzione di 0,020 unità di conto per ogni 0,100 kg d'olio al di sotto o al di sopra di 40 kg contenuti in 100 kg di semi

2. *Tenore di umidità*

Maggiorazione di 0,007 unità di conto per ogni 0,100 kg di umidità al di sotto di 10 kg contenuti in 100 kg di semi

3. *Tenore di impurità*

Maggiorazione di 0,007 unità di conto per ogni 0,100 kg di impurità al di sotto di 2 kg contenuti in 100 kg di semi.

---

## ALLEGATO II

**Metodo di determinazione del tenore di olio**

Il solvente impiegato è l'etere di petrolio «per la determinazione del tenore di grassi», esente da idrocarburi aromatici e con punto di ebollizione compreso fra 30° e 50° C. Tale etere non deve lasciare depositi alla temperatura di 60° C. Il suo indice di iodio dev'essere inferiore a 1. Per l'estrazione ci si serve di un percolatore (ad esempio il percolatore di Twisselmann).

Si pesa con precisione un campione medio di semi interi di almeno 30 grammi, che viene passato attraverso il vaglio di 3 mm di apertura di maglia e liberato a mano da tutte le impurità grossolane, come pula, paglia e cereali; si pesa quindi la quantità di semi così mondati e si calcola quale percentuale del campione originale rappresenta. Subito dopo si procede alla pesatura con un'approssimazione di 5 milligrammi, di due porzioni di 5 grammi prelevate dai semi mondati; queste porzioni vengono sottoposte ad un'essiccazione preliminare della durata di un'ora alla temperatura di 95° C in due manicotti di estrazione distinti (l'essiccazione preliminare non è necessaria se il tenore d'acqua è uguale o inferiore al 10%). Il campione mescolato con almeno 25 grammi di sabbia quarzosa fine, viene quindi triturato il più finemente possibile in un mortaio azionato meccanicamente o a mano. Quest'operazione dura in linea di massima 15 minuti. Tutto il prodotto triturato viene quindi rimesso nel manicotto. L'estrazione fa immediatamente seguito alla pesatura, all'eventuale preessiccazione e alla triturazione, dopo che il matraccio destinato a raccogliere i prodotti di estrazione e che fa parte dell'apparecchio di estrazione è stato asciugato e pesato con un'approssimazione di 1 milligrammo. Il processo di estrazione dura 4 ore ad un regime di viva ebollizione. Quindi il manicotto viene ritirato dall'apparecchio, il solvente viene eliminato e si procede all'essiccazione sotto vuoto. Il contenuto del manicotto viene vuotato in un mortaio e il prodotto viene sottoposto ad una nuova triturazione di 10 minuti. Tutto il prodotto viene poi rimesso nel manicotto, introdotto a sua volta nell'apparecchio e si ripete l'estrazione per due ore nelle condizioni già indicate ed utilizzando lo stesso matraccio. Dopo una triturazione a fondo e procedendo all'operazione con cura, si continua l'estrazione del grasso fino a che il tenore residuo è uguale o inferiore allo 0,1%. Si elimina per distillazione la maggior parte del solvente presente nel prodotto di estrazione contenuto nel matraccio. Se ne fanno scomparire le ultime tracce portando la temperatura a 100° C circa; la temperatura non deve comunque superare i 150° C. L'eliminazione completa del solvente è ottenuta a mezzo di un'insufflazione periodica di aria, di biossido di carbonio o utilizzando il vuoto. Dopo il raffreddamento, si procede alla pesatura. Si ripetono nelle stesse condizioni il riscaldamento e la pesatura, fino a quando la differenza tra due pesate successive risulta uguale o inferiore a 0,01 grammi. Il grasso estratto dev'essere limpido; in caso contrario, le impurità verranno eliminate tramite dissoluzione nell'etere di petrolio e filtratura. La soluzione filtrata viene quindi concentrata per evaporazione e l'olio residuo essiccato fino a peso costante nelle condizioni sopra descritte.

L'ultima pesatura effettuata costituisce la base per calcolare il peso di grasso estratto. Se per la determinazione del tenore di olio sono stati utilizzati semi preventivamente mondati, il risultato ottenuto va riferito al campione originale.